



Il Ministro della Giustizia

AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

*Giuseppe Cipro
Rosa Maria Renna*

ROMA

Ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 4, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, trasmetto, per il parere, lo schema del decreto del Ministro della giustizia recante "Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie", corredato dalla relazione illustrativa.

Rappresento che, al fine di dare la necessaria attuazione agli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, il decreto ministeriale deve acquistare efficacia il 30 giugno 2023. Sussistono, pertanto, ragioni di urgenza in quanto, all'esito dell'acquisizione dei pareri del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio nazionale forense, il testo dovrà essere altresì sottoposto al parere del Consiglio di Stato.

Carlo Nordio

IL MINISTRO

Carlo Nordio

Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Il Ministro della giustizia

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata»;

visto l'articolo 121 del codice di procedura civile, come modificato dal citato decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, che stabilisce il principio di chiarezza e sinteticità degli atti del processo nella prospettiva della funzionalità della forma allo scopo dell'atto;

visto l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, secondo cui il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo e stabilisce i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti e che nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso;

visto l'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009, recante «Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia»;

visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24»;

visto il decreto dirigenziale del 16 aprile 2014 e successive modifiche, recante «Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24»;

ritenuta, al fine di favorire la chiarezza e sinteticità degli atti processuali, la necessità di stabilire criteri di redazione e limiti dimensionali, il cui mancato rispetto non comporta inammissibilità o invalidità dell'atto giudiziario;

sentito il Consiglio superiore della magistratura in data ...;

sentito il Consiglio nazionale forense in data ...;

letto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ... ;

vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data ...;

adotta

il seguente regolamento

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto stabilisce criteri di redazione e limiti dimensionali degli atti del processo civile e regola gli schemi informatici degli atti giudiziari, con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo.

Art. 2

(Criteri di redazione degli atti processuali delle parti private e del pubblico ministero)

1. Tutti gli atti espongono gli argomenti in modo chiaro e sintetico.

2. Gli atti di citazione e i ricorsi, le comparse di risposta e le memorie difensive nonché gli atti di intervento sono redatti con la seguente articolazione:

- a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto;
- b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge;
- c) parole chiave, nel numero massimo di dieci, che individuano l'oggetto del giudizio;
- d) nelle impugnazioni, gli estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica;
- e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi;
- f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale;
- g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti;
- h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate;
- i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale;
- l) valore della controversia;
- m) richiesta di distrazione delle spese;
- n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, agli altri atti del processo. Gli atti processuali successivi alla costituzione in giudizio indicano il numero di ruolo del processo al quale si riferiscono.

Art. 3

(Limiti dimensionali degli atti processuali)

1. Salve le esclusioni e le deroghe previste dagli articoli 4 e 5, l'esposizione è contenuta nel limite massimo di:

- a) 50.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 25 pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto all'atto di citazione e al ricorso, alla comparsa di risposta e alla memoria difensiva, agli atti di intervento e chiamata di terzi, alle comparse e note conclusionali, nonché agli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione;
- b) 25.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 13 pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto alle memorie, alle repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio;
- c) 4.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a due pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto alle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'articolo 127-ter del codice di procedura civile, quando non è necessario svolgere attività difensive possibili soltanto all'udienza.

2. Nel conteggio del numero massimo di caratteri non si computano gli spazi.

Art. 4

(Esclusioni dai limiti dimensionali)

1. Dai limiti di cui all'articolo 3 sono esclusi:

- a) gli elementi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), h), l), m), n);
- b) l'indice e la sintesi dell'atto;
- c) l'indice dei documenti;
- d) le indicazioni, le dichiarazioni e gli avvertimenti previsti dalla legge;
- e) la data e il luogo e le sottoscrizioni delle parti e dei difensori;
- f) le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni.

Art. 5

(Deroghe ai limiti dimensionali)

1. I limiti di cui all'articolo 3 possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti. In tal caso, il difensore espone sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti.

2. Nel caso previsto dal comma 1, dopo l'intestazione il difensore inserisce un indice, preferibilmente con collegamenti ipertestuali, e una breve sintesi del contenuto dell'atto.

Art. 6

(Tecniche redazionali)

1. Gli atti sono redatti mediante caratteri di tipo corrente, preferibilmente:
 - a) utilizzando caratteri di dimensioni di 12 punti;
 - b) con interlinea di 1,5;
 - c) con margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri.
2. Non sono consentite note, salvo che per la sola indicazione degli estremi dei precedenti giurisprudenziali, senza trascrizione della massima o del contenuto del provvedimento, nonché dei riferimenti dottrinari, senza trascrizione dei relativi testi.

Art. 7

(Criteri di redazione dei provvedimenti del giudice)

1. Il giudice redige i provvedimenti in modo chiaro e sintetico, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 2 e 6, in quanto compatibili.
2. Le dimensioni degli atti e dei provvedimenti del giudice sono correlate alla complessità della controversia, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti.

Art. 8

(Schemi informatici)

1. Gli atti giudiziari sono redatti secondo le regole dettate dall'articolo 11 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, e sono corredati dalla compilazione di schemi informatici conformi alle specifiche tecniche di cui all'articolo 34 del predetto decreto.
2. Le specifiche tecniche di cui al comma 1 definiscono le informazioni strutturate nonché tutti i dati necessari per l'elaborazione degli schemi dell'atto da parte del sistema informatico ricevente, in conformità ai criteri di cui all'articolo 2.
3. Per gli atti del giudizio di cassazione le specifiche tecniche tengono altresì conto dei criteri stabiliti con decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione, sentiti il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato.

Art. 9

(Formazione)

1. Delle disposizioni del presente decreto si tiene conto nella definizione delle linee programmatiche proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.
2. Il Ministero della giustizia favorisce le iniziative formative sui criteri e le modalità di redazione degli atti giudiziari adottate nell'ambito della formazione obbligatoria dell'avvocatura.
3. In particolare, il Ministero sostiene, in materia, le iniziative formative comuni alla magistratura e all'avvocatura, anche con il coinvolgimento di linguisti.

Art. 10

(Istituzione di un osservatorio permanente)

1. È istituito un osservatorio permanente sulla funzionalità dei criteri redazionali e dei limiti dimensionali stabiliti dal presente decreto al rispetto del principio di chiarezza e sinteticità degli atti del processo. L'osservatorio ha anche il compito di raccogliere elementi di valutazione ai fini dell'aggiornamento del presente decreto con cadenza almeno biennale.
2. L'osservatorio opera presso l'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia. Tra i componenti, nominati dal Ministro, sono inclusi esperti nella linguistica giudiziaria.
3. Ai componenti dell'osservatorio non sono corrisposti compensi o gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 11

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti di competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12

(Efficacia)

1. Il presente decreto acquista efficacia il 30 giugno 2023 e si applica anche ai procedimenti pendenti a tale data.

Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Relazione illustrativa

La legge 26 novembre 2021, n. 206, recante *“Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”*, ha previsto, al comma 17, lettere d) ed e), due criteri di delega specificamente riferiti alla chiarezza e sinteticità degli atti processuali.

In primo luogo, al legislatore delegato è stato attribuito il compito di prescrivere che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo siano compiuti nell'osservanza dei principi di chiarezza e sinteticità, assicurando altresì la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense.

In secondo luogo, è stato previsto il divieto di sanzionare con l'invalidità dell'atto il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell'atto, potendosi invece tener conto della violazione delle specifiche tecniche o dei criteri e limiti redazionali ai fini della regolazione delle spese di lite.

Le previsioni della legge delega raccolgono i frutti del lavoro compiuto, nel biennio 2017/2018, dal Gruppo di studio istituito presso questo Ministero proprio al fine di declinare i principi di chiarezza e sinteticità nel processo e illustrare l'incidenza della sobrietà argomentativa e della chiarezza espressiva sulla qualità della giurisdizione.

I lavori del Gruppo si sono conclusi evidenziando, per un verso, l'esigenza di promuovere lo sviluppo di una cultura della chiarezza e della sinteticità nell'ambito della formazione universitaria e post-universitaria e, per altro verso, mediante la formulazione di proposte di modifica normativa, declinate anche nell'ambito del processo civile (*“per il processo civile, si è immaginato di prevedere espressamente, nella norma del codice che regola in generale la forma degli atti giudiziari (art. 121*

c.p.c.), che il giudice e le parti redigano gli atti in maniera chiara e sintetica”, cfr. pag. 7 della Relazione del 16 febbraio 2018).

In attuazione dei suddetti due criteri di delega è stato emanato il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, che, all’articolo 3, comma 9, ha modificato l’articolo 121 del codice di procedura civile, con la codificazione dei principi di chiarezza e sinteticità di “tutti atti del processo” e all’articolo 4, comma 3, lettera b), ha modificato l’articolo 46 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.

Quanto, in particolare, a tale ultima disposizione, la cui rubrica all’esito dell’intervento additivo è intestata alla “*Forma e criteri di redazione degli atti giudiziari*”, il legislatore delegato ha previsto, per quanto di interesse, quanto segue:

“Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell’intestazione e delle altre indicazioni formali dell’atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell’atto stesso. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale.

“Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell’atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.

“Il giudice redige gli atti e i provvedimenti nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.”

Il perimetro della normazione secondaria è quindi tracciato in modo da ricomprendere non soltanto una più minuta declinazione dei principi di sinteticità e chiarezza, ma altresì la disciplina di nuove e più agili modalità di consultazione e gestione degli atti processuali da leggere tramite videoterminale, tanto per le parti quanto per i giudici, tenuto conto dello sviluppo e del consolidamento del processo civile telematico.

Il presente decreto costituisce, pertanto, attuazione delle disposizioni dettate dall’articolo 46 disp. att. c.p.c. innanzi citate e muove dal presupposto che i requisiti della chiarezza e della sinteticità degli atti del processo – entrambi funzionali all’attuazione dei principi di ragionevole durata del processo e di leale collaborazione tra le parti e il giudice – siano concetti distinti tra loro, ancorché indubbiamente correlati, in quanto un testo è chiaro quando è univocamente intellegibile, mentre è sintetico quando, pur essendo completo dei requisiti essenziali ed esaustivo in relazione al suo scopo, è scevro di ripetizioni e verbosità. Ne deriva che la brevità degli atti del processo – pur in un orizzonte irrinunciabile di completezza e intellegibilità – contribuisce all’attuazione dei principi di sinteticità e chiarezza ed è l’obiettivo al quale tendono le prescrizioni del presente regolamento.

Ai fini della sua elaborazione, con decreto del 13 aprile 2023 del Capo di Gabinetto del Ministero della giustizia è stato istituito presso questo Ministero un gruppo di studio, con la partecipazione dei diversi settori dell'amministrazione e il contributo di rappresentanti designati dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio superiore della magistratura, dell'accademia, della magistratura di merito e di legittimità, nonché della Scuola superiore della magistratura.

Dare atto delle audizioni di CSM e CNF e loro esiti

Il presente decreto si compone di dodici articoli.

L'articolo 1 determina l'oggetto del regolamento, che ricomprende sia la fissazione dei criteri di redazione e dei limiti dimensionali degli atti del processo civile sia, per altro verso, la regolazione degli schemi informatici degli atti giudiziari, con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo.

L'articolo 2 stabilisce i criteri di redazione degli atti processuali di parte, fissandone la struttura secondo un'articolazione che recepisce i requisiti di forma e di contenuto prescritti per legge, curando inoltre che l'esposizione degli argomenti sia improntata ai principi di sinteticità e chiarezza.

Un modello esemplificativo di redazione sarà pubblicato sul sito del Ministero della giustizia allo scopo di agevolare la stesura degli atti processuali in conformità al tipo normativo.

L'articolo 3 fissa il limite dimensionale degli atti di parte.

Nonostante l'art. 121 c.p.c. prescriva che tutti gli atti del processo – e dunque anche gli atti del giudice – siano improntati ai principi di sinteticità e chiarezza, tuttavia il novellato art. 46 disp. att. c.p.c., cui il presente regolamento dà attuazione, nel rimettere alla normazione secondaria la fissazione di criteri di redazione e limiti degli atti processuali, all'ultimo comma circoscrive la disciplina dei provvedimenti del giudice ai soli "criteri" redazionali.

Dalla lettura coordinata di entrambe le norme deriva che anche gli atti del giudice devono essere rispettosi del principio di sinteticità – come previsto dall'articolo 7 del presente regolamento – dovendosi tuttavia escludere la possibilità di declinare il suddetto principio con puntuale riferimento alle dimensioni del provvedimento.

Nel fissare i limiti degli atti di parte si è tenuto conto della più marcata esigenza di argomentare, in fatto e in diritto, con riguardo agli atti introduttivi del giudizio (con ciò riferendosi al primo atto difensivo di ciascuna delle parti in causa) e agli atti conclusionali, prevalendo invece l'esigenza di un'esposizione asciutta e circoscritta all'essenziale per quanto riguarda gli atti endo-processuali diversi dalle note conclusionali e ancor più per le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza.

La scelta di fissare i limiti dimensionali con riferimento al numero massimo di caratteri, spazi esclusi, discende dall'esigenza di assicurare un perimetro argomentativo omogeneo a prescindere dalle scelte stilistiche e di impostazione del paragrafo (interlinea, dimensione e tipo di carattere) che, pur nel rispetto del principio di chiarezza, sono rimesse alla libera preferenza di ciascuno. Tuttavia, si è ritenuto di favorire l'immediata percezione dell'effettiva consistenza dei suddetti limiti mediante indicazione esemplificativa del numero di pagine al quale rispettivamente corrispondono, anche per consentire alle parti private di percepire agevolmente l'approssimarsi del raggiungimento del limite massimo, e al giudice di rilevarlo parimenti.

L'articolo 4 prevede che non concorrano al raggiungimento dei limiti dimensionali quegli elementi, puntualmente indicati, la cui estensione è indipendente dalla volontà delle parti.

L'articolo 5 disciplina le deroghe ai limiti dimensionali e prevede, in particolare, che i limiti di cui all'articolo 3 possano essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti disponendo che, in tal caso, il difensore esponga sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti, le quali saranno successivamente oggetto di un sindacato di ragionevolezza da parte del giudice.

Nel caso di superamento dei limiti dimensionali è previsto che dopo l'intestazione il difensore inserisca un indice, preferibilmente con collegamenti ipertestuali, e una sintesi del contenuto dell'atto.

L'articolo 6 offre dei suggerimenti redazionali in grado di favorire la lettura agevole dell'atto e concorrono, sia pure dal punto di vista estrinseco e formale, all'osservanza del principio di chiarezza.

Il riferimento ai caratteri di tipo corrente di cui al comma 1 è inteso a favorire l'impiego di stili regolari che per la loro conformazione non affaticano la vista quali, in via esemplificativa, Times New Roman, Verdana, Arial, Garamond etc.

La disposizione ha carattere prescrittivo in relazione al divieto di note, salvo che per la sola indicazione degli estremi dei precedenti giurisprudenziali, senza trascrizione della massima o del contenuto del provvedimento, nonché dei riferimenti dottrinari, senza trascrizione dei relativi testi.

L'articolo 7 disciplina i criteri di redazione dei provvedimenti del giudice e, pur senza indicare nel dettaglio i limiti dimensionali, prescrive che anche gli atti del giudice siano rispettosi dei principi di chiarezza e sinteticità, oltre che dei criteri di cui agli articoli 2 e 6, in quanto compatibili.

L'articolo 8 prescrive l'osservanza delle specifiche tecniche e la compilazione degli schemi informatici disciplinati dal decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, funzionali al rapido

inserimento dei dati nei registri del processo, alla spedita gestione del flusso delle corrispondenti informazioni e, in definitiva, all'efficiente svolgimento del processo telematico.

L'articolo 9 prevede che siano implementate e favorite – ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 26 del 2006 – le iniziative formative aventi ad oggetto le tecniche di scrittura degli atti del processo, nell'ambito della formazione obbligatoria dei magistrati e degli avvocati, con particolare preferenza per i corsi destinati alla comune partecipazione di entrambe le categorie professionali.

L'articolo 10 prevede la costituzione di un osservatorio permanente che vigili sull'attuazione delle previsioni normative in sede di prima applicazione, anche al fine di aggiornare, con cadenza periodica, il regolamento, come previsto dall'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione al codice di procedura civile.

L'articolo 11 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 12 prevede che il regolamento acquista efficacia il 30 giugno 2023 – in ragione della necessità di attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, aventi scadenza a tale data – e si applica anche ai procedimenti pendenti.

